

STATUTO

IL MONDO DEI NONNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA MACALLE' 18

Numero REA: CT - 487936

Codice fiscale: 06290130878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

al Repertorio n.29486/22216

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMA APPLICABILI

Art. 1 - "Costituzione, denominazione e sede"

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi del D.lgs 155/2006, Dlgs 117/2017) e del Dlgs 112/2017 denominata: **IL MONDO DEI NONNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Catania, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - "durata, norme applicabili"

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione a tempo indeterminato.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - "scopo"

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ed ha lo scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto, anche non socio. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Cooperativa sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,

rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi e dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonchè fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 c.c.;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soci lavoratori della cooperativa intendono ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, affinché il lavoro divenga promozione individuale per chi lo presta, riconoscendo il valore sociale della cooperazione.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o d in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa inoltre si propone per la elevazione culturale dei soci e loro familiari proponendo attività ricreative in genere e mutualistiche, direttamente o istituendo apposite sezioni rette da regolamenti per la gestione di eventuali fondi assegnati a tali scopi.

La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento della attività mutualistica compete alla Assemblea straordinaria.

Art. 4 - "oggetto sociale"

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; la gestione di servizi socio-sanitarie deducativi (art. 1 legge 381/91, lettera a e b):

4.1 Gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e comunitarie

La Cooperativa gestisce, organizza e promuove la realizzazione di strutture destinate all'accoglienza, all'assistenza e alla cura delle persone anziane e fragili, quali comunità alloggio, gruppi appartamento, case alloggio, case di riposo, residenze protette, centri diurni e altre strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie consentite dalla normativa vigente.

Tali strutture sono organizzate secondo modelli di tipo comunitario e relazionale, finalizzati a garantire non solo l'assistenza quotidiana, ma anche la partecipazione attiva alla vita sociale, il mantenimento delle autonomie residue e la prevenzione dell'isolamento sociale.

L'accoglienza può essere diurna o notturna e prevedere soggiorni temporanei o permanenti, in relazione ai bisogni degli utenti.

4.2 Servizi socio-sanitari e assistenziali integrati

La Cooperativa eroga servizi di assistenza tutelare, socio-assistenziale, infermieristica, sanitaria e riabilitativa, assicurando interventi continuativi e personalizzati finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, relazionali e complessi della persona.

Tali servizi sono svolti mediante personale qualificato, tra cui operatori socio-assistenziali (OSA), operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, fisioterapisti e altre figure professionali, sanitarie e paramediche abilitate, anche in collaborazione con medici di medicina generale, specialisti e professionisti convenzionati.

La Cooperativa promuove inoltre l'attivazione, il

coordinamento e la gestione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), garantendo la presa in carico globale della persona presso il proprio domicilio e il raccordo con i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti.

Le attività sanitarie e socio-sanitarie saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni, accreditamenti o titoli abilitativi richiesti dalla legge.

4.3 Innovazione tecnologica, teleassistenza e telemedicina

La Cooperativa sviluppa, utilizza e gestisce strumenti tecnologici innovativi destinati al monitoraggio, alla sicurezza e al supporto delle persone fragili, anche mediante sistemi di teleassistenza, telesoccorso, telemonitoraggio e telemedicina.

Tali strumenti consentono il controllo a distanza delle condizioni di salute, la gestione tempestiva delle emergenze, il miglioramento della qualità della vita degli utenti e il sostegno alla permanenza presso il proprio domicilio, riducendo il ricorso improprio ai ricoveri ospedalieri o istituzionali.

4.4 Attività riabilitative, educative e di benessere psicofisico

La Cooperativa promuove attività finalizzate al mantenimento, recupero e miglioramento delle capacità cognitive, relazionali, espressive e motorie degli utenti, attraverso percorsi integrati di musicoterapia, terapia occupazionale, fisioterapia, ginnastica dolce, stimolazione cognitiva e attività riabilitative svolte in collaborazione con professionisti qualificati.

Sono altresì promossi Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), nonché attività laboratoriali, creative, ludiche, culturali e ricreative volte a favorire la socializzazione, il benessere psicologico, la memoria, la motricità fine e la qualità della vita delle persone assistite.

4.5 Integrazione intergenerazionale e inclusione sociale

La Cooperativa promuove e realizza progetti finalizzati alla costruzione di relazioni significative tra generazioni diverse, favorendo l'incontro tra anziani, bambini, giovani e famiglie mediante attività educative, culturali, ricreative e laboratoriali condivise.

Tali iniziative sono orientate allo scambio di esperienze, competenze e valori, alla prevenzione dell'isolamento sociale e alla promozione della coesione comunitaria e della cittadinanza attiva.

4.6 Volontariato giovanile e cittadinanza attiva

La Cooperativa promuove programmi di volontariato giovanile finalizzati al sostegno delle persone anziane, sole o fragili, attraverso attività di accompagnamento, supporto

quotidiano, socializzazione e assistenza non professionale.
I volontari possono essere coinvolti in visite domiciliari o presso strutture, attività di supporto negli spostamenti, aiuto nell'utilizzo di strumenti digitali e partecipazione a iniziative ricreative e culturali, contribuendo allo sviluppo di una rete di solidarietà diffusa.

L'attività dei volontari ha carattere integrativo e complementare e non sostituisce in alcun caso quella svolta dal personale qualificato.

4.7 Servizi accessori e attività complementari

La Cooperativa può svolgere attività accessorie, strumentali e complementari al perseguimento dello scopo sociale, tra cui servizi di ristoro, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione automatica di prodotti alimentari e confezionati, servizi di trasporto sociale, accompagnamento, segretariato sociale, supporto amministrativo agli utenti e ogni altra attività utile al miglioramento della permanenza e del benessere degli utenti presso le strutture gestite o convenzionate.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa:

- potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali alla società: in ogni caso, ove necessario, ai sensi di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti dei terzi per l'opera prestata;
- potrà stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati, assumere lavori da affidare in esecuzione ai propri soci;
- aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti e prendere parte a raggruppamenti temporanei di imprese;
- potrà prestare ogni tipo di servizio connesso o inerente con le attività elencate;
- potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, consentite agli operatori non qualificati, necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque direttamente attinenti allo stesso, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- potrà utilizzare la legislazione in vigore, nonché finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione

Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali ed altri enti o istituti pubblici e privati;

- potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art.2545 septies;
- potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future. Tutte le attività sopra citate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalle inderogabili norme di legge.

Per raggiungere i suoi scopi la società potrà:

- chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri Enti contributi e mutui a tasso agevolato; acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature e immobili; e attuare tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare necessarie per il conseguimento dei fini sociali; stipulare convenzioni con Enti locali; partecipare ad appalti pubblici e privati.
- La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.
- Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati allo esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.
- Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia di società i cui scopi non siano in contrasto con gli scopi sociali perseguiti dalla Cooperativa.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,

mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., istituti bancari e finanziari autorizzati; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

Tipologia di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Lavoratori;
- Soci Speciali;
- Soci Onorari;

Art. 5- "numero e requisiti dei soci"

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto di che la cooperativa si scioglierà e deve essere posta in liquidazione.

A) Sono soci lavoratori, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la impresa sociale è costituita, coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;

- contribuiscono allo sviluppo dei principi di mutualità cooperativa, al movimento cooperativo ed all'immagine della cooperativa, in ottica intergenerazionale, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e professionale.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, a titolo volontario e non retribuito, con il rimborso delle spese documentate e salvo la costituzione di un rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 155/2006, è ammessa la prestazione di attività di volontariato nel limite del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività della cooperativa; i volontari possono divenire soci, iscritti in apposita sezione.

B) Possono essere soci cooperatori, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, coloro che:

- tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e l'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 6- "procedura di ammissione"

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente

statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere

d) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 - "obblighi dei soci"

I soci sono obbligati:

- al versamento dell'importo corrispondente al numero di quote sottoscritte, come indicato al precedente art. 6, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti nella delibera consiliare di ammissione del socio nel libro soci;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- ad osservare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle guardie particolari giurate, le disposizioni delle autorità competenti in materia.

I soci lavoratori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e dalle decisioni sulla loro destinazione;

contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che persegua identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e di imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 8 - "diritti dei soci"

I soci hanno pieno diritto di esercitare tutti i diritti ad essi riservati dalla legge o dal presente statuto in modo tale da dare completa attuazione al rapporto mutualistico e sociale.

I soci hanno altresì diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 9 - "soci speciali"

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e

lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
- la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto esclusivamente in materia di bilancio e non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 8 del presente statuto e possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13.

Art. 10 - "soci onorari"

I soci cooperatori il cui rapporto associativo sia cessato per essere stati ammessi ai trattamenti pensionistici comunque denominati da parte degli enti previdenziali ai sensi delle norme vigenti anche per condizioni di sopravvenuta inabilità, e che abbiano prestato la loro attività lavorativa a favore della società per almeno 20 (venti) anni, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo amministrativo, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa. La durata della carica dei soci onorari è

determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo. I soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee senza diritto di intervento e voto. L'Organo amministrativo potrà adottare un Regolamento interno relativo alla disciplina dei soci onorari.

RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 11 - "provvedimenti in caso di recesso ed esclusione"

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Art. 12 - "recesso"

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso dovrà essere presentata al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano. Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e di annotare la dichiarazione di recesso nel libro dei soci. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 34. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso del socio non può essere parziale.

Art. 13 - "esclusione"

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
6. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
7. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di

amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società.

Saranno inoltre considerati quali atti e/o condotte tali da costituire grave inadempimento del socio ai predetti obblighi derivanti dal rapporto sociale e comunque tali da legittimare il provvedimento d'esclusione ai sensi dell'Art. 2533 c.c.:

a) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio con uno o più altri soci od altri soggetti, siano essi dipendenti dalla Cooperativa e/o terzi;

b) l'abbandono del luogo di svolgimento dell'attività;

c) l'assenza ingiustificata dal servizio per 5 (cinque) o più giorni consecutivi o l'assenza ingiustificata dal servizio per 7 (sette) giorni complessivi nel corso di ciascun esercizio sociale;

d) il furto di beni di proprietà del cliente e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultimo, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio;

e) il furto di beni di proprietà della Cooperativa e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultima, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio od in virtù del rapporto societario;

f) il furto di beni di proprietà di soggetti terzi e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di questi ultimi;

g) il comportamento oltraggioso nei confronti dei clienti della Cooperativa e/o del personale degli stessi e/o della Cooperativa;

h) l'essersi addormentato in servizio per 2 (due) o più volte;

i) l'essere in stato di ubriachezza durante le ore del servizio, per almeno 2 (due) volte;

j) il mancato rispetto delle indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività, impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa;

k) il rendersi responsabile di atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;

l) l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro per se o per altri lavoratori;

m) l'abuso di autorità per ciò che attiene ai soci che prestano attività di vigilanza;

n) il fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del luogo di lavoro;

o) il riprodurre e/o asportare documenti e/o dotazioni di servizio;

p) il danneggiare volontariamente il materiale dell'azienda o del committente;

q) l'aver posto in essere, in ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso o l'aver posto in essere, al di fuori dell'ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso che incide sul vincolo fiduciario.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti fino alla chiusura del ciclo produttivo annuale. L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'Art. 2533 c.c.

Art. 14 - "deliberazioni in materia di recesso ed esclusione"

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e Cooperativa in relazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, ed esclusione, saranno, nei limiti consentiti dalla legge per la compromettibilità in arbitri, devolute alla decisione delle Procedure Arbitrali, previsto dall'Art. 34 del presente Statuto. I soci che intendessero opporsi contro i predetti provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione, dovranno proporre la loro opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tali provvedimenti.

Art. 15 - "liquidazione" "trasferimento delle quote"

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la

cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria.

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi

Art. 16 - "morte del socio"

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 15

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17 - "trattamento economico dei soci"

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma

alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il "Regolamento Interno" può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLA ATTIVITA'DELLA COOPERATIVA

In applicazione di quanto disposto dall'art.12 del D.lgs155/2006, la cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e informare lavoratori e destinatari delle attività. Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, potrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i

quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa.

TITOLO V PATRIMONIO

Art. 18 - "patrimonio"

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2482 BIS c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 19 - "ristorno"

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante l'aumento gratuito delle quote di capitale sottoscritte e versate;
- mediante l'emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Art. 20 - "destinazione degli utili"

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà

stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 - "organi sociali"

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o ogni altra forma di amministrazione prevista dalla legge.
- il Collegio dei Sindaci se nominato;
- il Revisore, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 22 - "modalità di convocazione dell'assemblea dei soci"

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, mediante lettera od altro mezzo ritenuto equipollente dal consiglio di amministrazione o mediante pubblicazione sul sito internet della società o usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tanti soci che esprimano almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Per le votazioni si procederà a scrutinio palese.

Ove ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio di

amministrazione, il voto potrà essere espresso anche mediante utilizzo di sistemi di mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2358 c.c., nel rispetto dei principi di trasparenza ed informazione ai soci. La convocazione avviene almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o laddove ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal numero di soci che rappresenta almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Art. 23 - "competenze dell'assemblea"

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, qualora ritenuto utile, anche il bilancio preventivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle relative nomine, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- determina l'entità dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci, eleggendo tra questi il Presidente e fissa i relativi compensi, nel rispetto delle norme di legge;
- conferisce e revoca, su proposta motivata dell'organo di controllo l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., secondo quanto previsto al successivo art. 33 del presente statuto, e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, ad essa sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione con le maggioranze previste per legge;
- delibera sulle responsabilità e giudica l'operato degli amministratori e dei sindaci;
- delibera l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera, in caso di risultato di esercizio negativo,

sulla copertura delle perdite;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata a terzi;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 24 - "competenze assemblea straordinaria"

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie che la legge attribuisce alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio d'amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

L'assemblea straordinaria delibera sull'eventuale emissione degli strumenti finanziari.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 25 - "deroghe al voto per testa e delega di voto"

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima sezione soci e che non ricopra cariche di amministratore o sindaco. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26 - "compiti del presidente dell'assemblea"

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea;
- constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. La nomina del segretario non avviene allorché il verbale sia redatto da un notaio indicato dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Tutte le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio se nominato.

Art. 27 - "assemblee separate"

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Il verbale delle riunioni delle assemblee separate deve essere redatto in forma scritta, anche senza la presenza del notaio; in tal caso ciascuna assemblea separata elegge un segretario.

Art. 28 - "svolgimento dell'assemblea generale"

L'assemblea generale dei soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una

corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - "consiglio d'amministrazione"

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere sempre rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Cooperativa o che siano investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei Consiglieri in carica ed ogni volta che si riunisce nomina un segretario di seduta, che può essere non Consigliere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, telefax, o posta elettronica all'indirizzo notificato alla società, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. A

parità di voti prevale il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat).

Art. 30 - "competenze del consiglio di amministrazione"

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spettapertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le assemblee separate dei soci e le eventuali assemblee speciali di categoria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio e gli eventuali bilanci preventivi;
- relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto o dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale ad esempio cessioni e/o acquisizioni di rami di azienda;
- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta di beni immobiliari e mobiliari, e su tutte le materia di cui all'Art. 4, non rimesse per legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- deliberare e concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- conferire procure, sia generali che speciali, determinando poteri ed attribuzione dei procuratori così nominati, i quali potranno essere anche non soci, e nominare il Direttore Generale determinandone le funzioni, i compensi ed i poteri rappresentativi;
- assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni e deliberare sull'entità del medesimo in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle norme di legge;
- mantenere gli opportuni contatti con i sindacati di

categoria per ogni questione attinente i rapporti di lavoro con i soci lavoratori;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

- designare i soci che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi e delle società a cui la Cooperativa aderisce;

- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, rinunce, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti bancari od intimati, costituire pegni o cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

- deliberare l'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze o filiali;

- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'Art. 4 del presente Statuto;

- determinare, nel rispetto della legge, il tasso di remunerazione del prestito sociale e le sue variazioni in corso d'anno;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi transazioni e compromessi, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;

- deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata alla Cooperativa.

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la gestione della Cooperativa che non sia riservato all'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 Codice Civile.

Art. 31 - "presidente"

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale e perciò autorizzato a compiere tutti gli atti previsti al precedente art.30, in particolare a riscuotere da pubbliche amministrazioni da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità

giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere.

Il Presidente potrà altresì nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione può delegare a terzi i propri poteri, in tutto od in parte.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, se nominato. Qualora il Consiglio d'Amministrazione proceda alla nomina di uno o più consiglieri delegati, nei limiti dei poteri ad essi delegati potrà essere conferita a costoro la rappresentanza e la firma sociale.

Spetta al Presidente convocare, presiedere e coordinare le funzioni e gli organismi aziendali interni di espressione sociale deputati ad avere funzioni consultive per il consiglio d'amministrazione secondo quanto previsto da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - "collegio sindacale"

Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, determinandone la retribuzione annua.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori, notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazione con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai

sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica. Al Collegio sindacale possono essere affidate anche le funzioni dell'Organismo di vigilanza, ex art 6 Dlgs 231/2001 e successive modifiche.

Art. 33 - "revisione legale dei conti"

Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà un revisore dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni previste dalla legge.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 34 - "clausola compromissoria"

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale. La decisione verrà presa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal

Codice di Procedura Civile.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 35- "scioglimento"

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545- duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa, scegliendoli preferibilmente fra i soci;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 36- "devoluzione patrimoniale"

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo della devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59 del 31 gennaio 1992

Art. 37- "clausole mutualistiche"

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto

osservate:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38- "disposizioni finali"

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Le disposizioni, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per le finalità di cui al presente statuto e per qualsiasi incombenza di legge il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Ai sensi dell'articolo 447 bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra i soci e la cooperativa, al di fuori dell'arbitrato, il foro competente è quello del Tribunale di Catania

I soci dichiarano di accettare e si vincolano al rispetto del presente statuto e dei regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione ed espressamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i soci dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute dall'art. all'art.38, e in fede si sottoscrivono.

F.to: Valenti Emanuela - Giulia Rita Pedicone - Pedicone Santo Mattia - Giuseppe Bonaccorso.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA, AUTORIZZAZIONE

BOLLO VIRTUALE N. 0294377 DEL 11.09.2017 AGEDP-CT UFF. TERRIT.
CATANIA.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMA 3, 4 e 5
D. Lgs. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.